

## **Fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito**

*Per la Cassazione, servono elementi obiettivi per azionare il risarcimento ex art. 96 c.p.c.*

**di Lucia Izzo**

Colui che vuole ottenere il risarcimento ex art. 96 c.p.c., **deve dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio.**

In mancanza di tale prova, di nessuna tutela risarcitoria potrà avvalersi il cittadino a causa del giudizio intentato contro Equitalia per ottenere **l'annullamento del fermo amministrativo illegittimamente emesso per un veicolo di sua proprietà.**

Inoltre, l'esattore avrebbe dovuto impugnare la decisione del Giudice di Pace di cancellazione del fermo amministrativo non con ricorso in Cassazione, ma con l'appello.

Così ha stabilito la **Corte di Cassazione**, seconda sezione civile, **nella sentenza n. 23502/2015** provvedendo al rigetto del ricorso sia del cittadino che dell'esattore.

L'uomo aveva evidenziato di aver ricevuto comunicazione di avvenuto fermo del proprio veicolo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973, a garanzia di un presunto credito preteso a titolo di sanzioni amministrative per asserite infrazioni al [codice della strada](#).

Il giudice di pace, aveva evidenziato **l'illegittimo operato di Equitalia** poiché non vi era prova che le **cartelle esattoriali** fossero state **debitamente notificate** al cittadino, né tale prova emergeva dalla parziale documentazione prodotta in giudizio.

Gli Ermellini, precisano che il **fermo amministrativo di beni mobili registrati** ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di **procedura a questa alternativa**, trattandosi di misura puramente **affittiva** volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in **un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria**, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (*cf. Cass. SS.UU. ord. 15354/15*).

Sarebbe dovuto essere dunque esperito, avverso la sentenza del giudice di pace, il rimedio dell'appello.

Neppure, proseguono i giudici, può accogliersi la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal cittadino che **non ha fornito alcuna dimostrazione relativamente all'and del pregiudizio** che assume di aver sofferto e di cui ha invocato il ristoro.

La norma presuppone l'accertamento sia dell'**elemento soggettivo dell'illecito** (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (danno sofferto): se non risultano elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

Inammissibili ricorso e controricorso, compensate le spese del giudizio.